

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4202

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANFREDI, LAURO, RIZZI, NOVI
e LASAGNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 SETTEMBRE 1999

Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull’elezione
diretta del Sindaco e del Presidente della provincia

ONOREVOLI SENATORI. - Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, «Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale», esclude la rieleggibilità per coloro che per due mandati consecutivi hanno ricoperto la carica di Sindaco e di Presidente della provincia.

La necessità di evitare il consolidamento di posizioni dovute alla permanenza dell'eletto per più di due mandati è motivata dall'esigenza di interrompere eventuali clientelismi, che potrebbero falsare il consenso popolare e, quindi, l'esito delle elezioni.

La *ratio* della norma appare giustificata nei comuni medi e grandi, ove è abbastanza

facile individuare altri esponenti dello stesso schieramento politico che possono essere candidati.

Nei comuni che non superano i 3.000 abitanti la norma introdotta dalla suddetta legge crea non poche difficoltà, per la oggettiva difficoltà di reperire candidati disponibili, ma soprattutto per la presenza, nelle amministrazioni comunali, di liste civiche e di schieramenti trasversali, che in molti casi si riconoscono indistintamente intorno alla figura di una persona giudicata valida per la carica di Sindaco.

Risulta pertanto auspicabile che in queste realtà possa protrarsi il mandato di un buon amministratore e dei suoi collaboratori al fine di non disperdere l'esperienza e il carisma acquisiti e non facilmente fungibili.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo le parole: «di sindaco», sono inserite le seguenti: «nei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti».

